

Comune di Bauladu

Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		23 dicembre 2022
Periodo temporale di vigenza		1 GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta): Dott. Danilo Saba– Segretario – Presidente Sig. Sebastiano Meli – Responsabile area amministrativa - Componente Rag. Francesca Ara – Responsabile area finanziaria - Componente Ing. Gabriella Contu – Responsabile area tecnica - Componente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. FP CGIL SIND. CISL FP SIND. UIL FPL SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI R.S.U.: Dott. Paolo Carta Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): SIND. FP CGIL ASSENTE SIND. CISL FP signor Salvatore Usai SIND. UIL FPL ASSENTE SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI // ASSENTE
Soggetti destinatari		<i>Personale non dirigente del Comune di Bauladu</i>
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
Rispetto dell'iter		Non è previsto un intervento dell'Organo di controllo interno.

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione adempimenti procedurale	Intervento dell'Organo di controllo interno.	L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzata tale relazione.
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Con Verbale n° 16 del 28.12.2022 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance 2022 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibra della Giunta Comunale n. 42 del 31.05.2022
		E' stato adottato il Programma triennale per Prevenzione della Corruzione con Delibera di G.C. n. 26 del 27.04.2022 e l'Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.lgs 33/2013 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, come da attestazioni del Nucleo di Valutazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Ufficiale dell'Ente.
Eventuali osservazioni:		

***Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)***

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Per l'anno 2022 già con la determina di costituzione del Fondo n. 191 del 20.12.2022, il Responsabile dell'Area Amministrativa ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc) e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 11.855,20, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per la ripartizione delle risorse dell'anno 2022 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando, inoltre, per l'anno:

1. Indennità **Condizioni di lavoro** (Art. 67 comma 2 lett. c CCNL 2018) (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi) **€ 550,00**

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2022 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di Specifiche responsabilità:

n° 2 operai

Si rinvia all'art. 13 del CCDI normativo 2020-2022 siglato in data 30.12.2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 70 bis CCNL 21.5.2018

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) impicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

2. Indennità **Specifiche responsabilità** (art. 68, c. 1, CCNL 21.5.2018 ex art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 01/04/99) **€ 3.100,00**

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2022 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di Specifiche responsabilità:

n° 1 categoria D Area Amministrativa (€ 1.500)

n° 2 categoria C 1 Area Tecnica e (€ 1.200)

n° 1 dipendente Area Finanziaria (per mesi 4 € 400)

Si rinvia all'art. 14 del CCDI normativo 2020-2022 siglato in data 30.12.2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 70-quinquies comma 1 CCNL 21.5.2018

Indennità Specifiche Responsabilità contrattate nel CCDI dell'anno (ex art. 17 comma 2 lett. f CCNL 1.4.1999) Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.

3. **Specifiche responsabilità ulteriori** (art. 68, c. 2, CCNL 21.5.2018 ex art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01/04/99) **€ 350,00**

Viene ripreso il testo del contratto siglato per l'anno 2022 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell'indennità di Specifiche responsabilità:

n° 1 dipendente

Si rinvia all'art. 14 del CCDI normativo 2020-2022 siglato in data 30.12.2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 70-quinquies comma 2 CCNL 21.5.2018

2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;

4. Incentivazione funzioni tecniche (art. 68, c. 2, lett. g CCNL 21.5.2018) € 2.832,15

Si rinvia al Regolamento approvato in materia dall'Ente.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 68 comma 2 lett. g CCNL 21.5.2018

G) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art.70-ter;

Art. 67 comma 3 lett. c

C) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,

incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

5. *Incentivazione specifiche attività - **Compensi IMU e TARI** (art. 68, c. 2, lett. g CCNL 21.5.2018) € **346,46***

Si rinvia al Regolamento approvato in materia dall'Ente.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 68 comma 2 lett. g CCNL 21.5.2018

G) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art.70-ter;

Art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 - Legge di Bilancio 2019

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

6. *Incentivazione specifiche attività – **Incentivi ISTAT** (art. 68, c. 2, lett. g CCNL 21.5.2018) € **1.360,77**;*

7. ***Premi collegati alla performance organizzativa e individuale** (art. 68, c. 2, lett a e b CCNL 22.5.2018) € **5.216,23***

Si rinvia agli artt. 9 e 10 del CCDI normativo 2020-2022 siglato in data 30.12.2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art.18 D.lgs 150/2009 "Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance"

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Parere Aran 499-18A8.

Riteniamo che la produttività collettiva possa essere correlata al conseguimento di specifici risultati e/ o obiettivi assegnati dall'ente ad un gruppo o a una struttura, con la individuazione anche di uno specifico finanziamento definito in sede di contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata deve, naturalmente, stabilire anche i criteri per la valutazione, da parte dei dirigenti, dell'apporto dei singoli lavoratori al conseguimento del risultato complessivo.

Suggeriamo, in ogni caso, di non attribuire troppo rilievo all'una o all'altra forma di incentivazione; nella sostanza occorre sempre assicurare un corretto percorso di valutazione che ogni ente è tenuto ad adottare, previa concertazione, ai sensi dell'art.6 del CCNL del 31.3.99.

Art. 68 comma 2 lett. B CCNL 22.5.2018

B) premi correlati alla performance individuale

Art. 69 CCNL 21.5.2018

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett.b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.

3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.

Art.18 D.lgs 150/2009 "Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance"

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Parere Aran 499-18A8.

La produttività individuale potrebbe essere individuata come momento di verifica e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da parte del competente dirigente, con riferimento agli impegni di lavoro specifici derivanti dall'affidamento dei compiti da parte del competente dirigente.

Suggeriamo, in ogni caso, di non attribuire troppo rilievo all'una o all'altra forma di incentivazione; nella sostanza occorre sempre assicurare un corretto percorso di valutazione che ogni ente è tenuto ad adottare, previa concertazione, ai sensi dell'art.6 del CCNL del 31.3.99.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

UTILIZZO RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Risorse stabili	
Progressioni economiche anni precedenti	7.805,26 €
Indennità di comparto - quota a carico del Fondo	4.049,94 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	11.855,20 €
RISORSE STABILI ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI UTILIZZO	6.883,66 €

UTILIZZO RISORSE VINCOLATE

Art. 67 c. 3 lett. c) - Compensi Imu e Tari	346,46 €
Art. 67 c. 3 lett. c) - Compensi Istat	1.360,77 €
Art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi per Funzioni Tecniche	2.832,15 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	4.539,38 €

RISORSE DELL'ANNO DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Premi collegati alla performance organizzativa e individuale – art. 68 c. 2 lett. a) e b) CCNL 2018	5.216,23 €
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	550,00 €
Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. f)	3.100,00 €
Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. i)	350,00 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	9.216,23 €
RISORSE ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE A SEGUITO DI UTILIZZO	0,00 €

c) Gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Risultano attualmente in vigore i seguenti CCDI:

E' ad oggi vigente il CCDI normativo 2020-2022 siglato in data 30.12.2020, che regola tutti gli istituti contrattuali oggetto di contrattazione per il corrente anno.

Rimangono inoltre vigenti i precedenti CCDI per quanto attiene le progressioni economiche orizzontali STORICHE (*art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018*) pari a € 7.805,26.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

Nel corso dell'anno 2019 la Giunta Comunale, con Delibera n. 116 del 12.12.2019 ha approvato una nuova metodologia coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 e con le modifiche apportate dal D. Lgs. 74/2017.

Il Nucleo di valutazione, con verbale n. 1/2019, ha reso il parere vincolante al Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 150/09.

Con il CCDI dell'anno 2020 sono stati introdotti nuovi criteri di distribuzione della produttività così come risulta illustrato al punto a) e b) poco sopra.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Per l'anno 2022 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance sarà utilizzato qualora si dovessero prevedere nuove progressioni economiche.

f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Con la Delibera n. 42 del 31.05.2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2022. Tale piano è stato successivamente validato dall'organo di valutazione con il Verbale n. 1/2022.

Gli obiettivi contenuti nel Piano prevedono il crono programma delle attività, specifici indici/indicatori (quantità, qualità, tempo e costo) di prestazione attesa e il personale coinvolto. Si rimanda al documento per il dettaglio degli obiettivi di performance.

La Giunta Comunale in particolare, con Delibera n. 89 del 5.12.2022 con oggetto **“PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA”** ha stabilito di incrementare le risorse variabili con le seguenti voci:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018, delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale n. 19/1997 da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 1.954,58**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 377,99**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 2.832,15**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT da distribuire nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 1.360,77**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 346,46**;

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nessun'altra informazione.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2022 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 89 del 5.12.2022 di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2022
- Determina n. 191 del 20.12.2022 del Responsabile dell'Area Amministrativa di costituzione del Fondo 2022;

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, per l'anno 2022 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Risorse storiche	
Totale risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	20.271,65 €
Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 2 lett. c) RIA e assegni ad personam	1.034,41 €
TOTALE INCREMENTI STABILI ART. 67 C. 2 CCNL 21.05.2018	1.034,41 €
Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 21.05.2018 NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. a) € 83,20*9 dipendenti al 31.12.2015	748,80 €
Art. 67 c. 2 lett. b) Rivalutazione PEO	587,20 €
TOTALE INCREMENTI STABILI ART. 67 C. 2 CCNL 21.05.2018 NON SOGGETTI AL LIMITE	1.336,00 €
A detrarre	
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa	3.529,39 €
TOTALE DECURTAZIONI	3.529,39 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	19.112,67 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' SOGGETTE AL LIMITE	17.776,67 €

Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI

Risorse variabili soggette al limite CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 3 lett. c) Legge Regionale Sardegna n° 19/1997	1.954,58 €
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	1.954,58 €
Risorse variabili NON soggette al limite CCNL 21.05.2018	
Art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi per Funzioni Tecniche	2.832,15 €
Art. 67 c. 3 lett. c) - Compensi Istat	1.360,77 €
Art. 67 c. 3 lett. c) - Compensi Imu e Tari	346,46 €
Art. 67 c. 3 lett. e) - Risparmi Fondo straordinario anno precedente	377,99 €
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	4.917,37 €
TOTALE RISORSE VARIABILI	6.871,95 €

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni art. 9 c. 2 bis L. 122/2010 2° p.: periodo 2011 - 2014	- €
Decurtazioni anno 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	- €
Decurtazioni dell'anno per rispetto limite 2016	373,81 €

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»

Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).

Nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata una riduzione del fondo del 2022.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 108/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 20105. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) .

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto

dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2022, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata una riduzione del fondo.

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2016 era pari a € 19.357,44 (include eventuale rivalutazione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, nel caso l'ente ne abbia facoltà) mentre per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni è pari ad € 19.357,44.

Pertanto si attesta che il fondo 2022 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	19.112,67 €
TOTALE RISORSE VARIABILI	6.871,95 €
TOTALE DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE 2016	373,81 €
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI	19.357,44 €
TOTALE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI ESCLUSE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA NON SOGGETTE AL LIMITE	21.071,43 €
TOTALE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI COMPRESE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA NON SOGGETTE AL LIMITE	25.610,81 €

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € 4.049,94.

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali - Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 NON soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2022 con la determina di costituzione del Fondo n. 191 del 20.12.2022 il Responsabile dell'Area Amministrativa ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni compensi gravanti sul fondo (es. indennità di comparto, progressioni economiche) poiché già determinate negli anni precedenti.

Vanno, inoltre, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti.

UTILIZZO RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Risorse stabili	
Progressioni economiche anni precedenti	7.805,26 €
Indennità di comparto - quota a carico del Fondo	4.049,94 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	11.855,20 €

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

UTILIZZO RISORSE VINCOLATE

Art. 67 c. 3 lett. c) - Compensi Imu e Tari	346,46 €
Art. 67 c. 3 lett. c) - Compensi Istat	1.360,77 €
Art. 67 c. 3 lett. c) - Incentivi per Funzioni Tecniche	2.832,15 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	4.539,38 €

RISORSE DELL'ANNO DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Premi collegati alla performance organizzativa e individuale – art. 68 c. 2 lett. a) e b) CCNL 2018	5.216,23 €
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	550,00 €
Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. f)	3.100,00 €
Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. i)	350,00 €
TOTALE UTILIZZO RISORSE DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	9.216,23 €
RISORSE ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE A SEGUITO DI UTILIZZO	0,00 €

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Le risorse ancora da contrattare ammontano ad € 0,00.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale risorse non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	11.855,20	+
Totale risorse regolate specificamente dal Contratto Integrativo	13.755,61	=
TOTALE UTILIZZO	25.610,81	
Totale destinazioni ancora da regolare	0,00	

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alle lettere b) e c) ammontano ad un totale di € 4.049,94.

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali - Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 NON soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) pari a € 13.755,61 sono completamente finanziate dalle risorse stabili, pari ad € 19.112,67.

b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D.lgs 150/2009 e all'art. 68 comma lett. a-b del CCNL 21.5.2018.

Le risorse destinate alla performance saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

Sinteticamente viene riportata la modalità di ripartizione delle risorse destinate alla performance

Valutazione superiore a 90% - erogazione premio 100%

Valutazione compresa tra 85% e 90% - erogazione premio 90%

Valutazione compresa tra 60% e 89,9% - erogazione proporzionale del premio

Valutazione inferiore a 60% - nessuna erogazione di premio

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.

In particolare, si evidenzia che per l'anno in corso non è previsto il riconoscimento di progressioni orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

In dettaglio:

Tabella 1				
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2022 (A)	Fondo 2021 (B)	Diff A-B	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche A				
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 Ccnl EELL 2018)	20.271,65	20.271,65	0,00	
Incrementi stabili (a)				
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	1.034,41	1.034,41	0,00	
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite (b)				
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	587,20	587,20	0,00	
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 Incremento € 83,20 a valere dal 2019	748,80	748,80	0,00	
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite	21.306,06	21.306,06	0,00	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	22.642,06	22.642,06	0,00	
Risorse variabili				
Risorse variabili sottoposte al limite				
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 Legge Regionale Sardegna n. 19 del 1997)	1.954,58	1.954,58	0,00	
Poste variabili non sottoposte al limite				
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE	2.832,15	3.062,16		
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 Compensi IMU e TARI	346,46	408,54	-62,08	
Art. 68 c. 1 CCNL 2018 - Risparmi Fondo Anno Precedente	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse variabili	6.871,95	5.425,28	1.446,67	
Decurtazioni del Fondo				
Decurtazione operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni operate nel 2016 per	0,00	0,00	0,00	

cessazioni e rispetto limite 2015				
Decurtazione per rispetto limite 2016	373,81	373,81	0,00	-
Decurtazione per incarichi di posizione organizzativa	3.529,39	3.529,39	0,00	-
Totale decurtazioni del fondo	3.903,20	3.903,20	0,00	-
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	22.642,06	22.642,06	0,00	
Risorse variabili	6.871,95	5.425,28	1.446,67	
Decurtazioni	3.903,20	3.903,20	0,00	
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	25.610,81	24.164,14	1.446,67	

Tabella 2				
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2022 (A)	Fondo 2021 (B)	Diff A-B	
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	11.855,20	13.073,78	- 1.218,58	
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	13.755,61	11.090,36	2.665,45	
(eventuali) Destinazioni da regolare				
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00	0,00	
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00	
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	11.855,20	13.073,78	- 1.218,58	
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	13.755,61	11.090,36	2.665,45	
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00	
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	25.610,81	24.164,14	1.446,67	

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

- a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2022;
- b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)
- c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2022 come segue:
 - le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;
 - la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà imputata all'intervento 01.11-1.01.01.004 del bilancio 2022 gestione competenza.
 - le voci relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono;

Si attesta, pertanto, che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Sezione II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2022, così come previsto dal D.Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2016.

Si precisa, inoltre, che il fondo dell'anno precedente risultava pari a € 19.357,44 come per il corrente anno 2022.

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2022, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Si precisa che in questo Ente il numero di dipendenti in servizio nel 2022 calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 7, è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pari a 9, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018.

Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell'anno al netto della eventuale decurtazione del limite dell'anno 2016. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Viene ulteriormente specificato che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del Dl. Lgs 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS

TOTALE SALARIO ACCESSORIO: RISPETTO LIMITE 2016 AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	
Anno 2016	
Totale Fondo risorse decentrate sottoposto al limite	19.357,44 €
Totale Fondo Posizioni Organizzative	22.379,84 €
Quota retribuzione risultato Segretario comunale	1.626,24 €
Fondo straordinario art. 14 c. 1 CCNL 1.04.1999	1.105,37 €
TOTALE SALARIO ACCESSORIO SOTTOPOSTO AL LIMITE ANNO 2016	44.468,89 €
Anno 2022	
Totale Fondo risorse decentrate sottoposto al limite tolte le decurtazioni	19.357,44 €
Totale Fondo Posizioni Organizzative	22.379,84 €
Quota retribuzione risultato Segretario comunale	364,62 €
Fondo straordinario art. 14 c. 1 CCNL 1.04.1999 STANZIATO	1.105,37 €
TOTALE SALARIO ACCESSORIO SOTTOPOSTO AL LIMITE ANNO 2022	43.207,27 €

Per quanto riguarda la spesa, esaminata la parte di utilizzo oggetto della contrattazione, si evidenzia che a consuntivo risulta rispettato il limite di spesa del Fondo, pertanto l'ente risulta nella presente condizione:

Dal prospetto relativo alla spesa determinata a consuntivo, le risorse risultano utilizzate integralmente, pertanto non si sono realizzate economie.

Tali risorse sono al netto delle voci esterne al Fondo (Incentivo per Funzioni Tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 e compresi ISTAT e altro), poiché gli eventuali residui che si dovessero creare, relativi a tali incrementi, non costituiscono economie da rinviare all'anno successivo, bensì economia di bilancio.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2022, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse

previste nel bilancio di previsione 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 31.03.2022 esecutiva.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Il totale del fondo come da determinazione n. 191 del 20.12.2022 è previsto ai seguenti capitoli:

-quelli di erogazione delle competenze mensili al personale dipendente per quanto riguarda la quota a carico del fondo relativa alle progressioni economiche orizzontali e l'indennità di comparto;

-capitolo 322.2 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004 per quanto riguarda le risorse oggetto di contrattazione;

-capitolo 172.1 codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.004 relativamente agli incentivi dell'ufficio tributi;

-capitolo 34000.1 Codice di bilancio 01.08-1.01.01.01.004 relativamente ai compensi ISTAT;

-quelli sotto riportati per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche:

- Capitolo 2039.1 Codice 05.01-2.02.01.10.005
- Capitolo 3110.22 Codice 10.05-2.02.01.09.012
- Capitolo 3156.2 Codice 10.05-2.02.01.09.012
- Capitolo 3155 Codice 10.05-2.02.01.09.012
- Capitolo 3156.3 Codice 10.05-2.02.01.09.012

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 1.105,37.

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica

F.to Dott. Danilo Saba

Per la parte relativa allo schema di relazione tecnico – finanziaria

La Responsabile dei servizi Finanziaria

F.to Rag. Francesca Aara

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Sig. Sebastiano Meli

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo

Bauladu li 30.12.2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sebastiano Meli